



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2020, proposto da Margherita Russo, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Ferretti, Guido Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca non costituito in giudizio;

nei confronti

Usr per la Lombardia, Commissione di Concorso per la Lombardia, Annalisa Interlandi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari ex art. 56 CPA:

a) dell'esito negativo della correzione della prova tecnico-pratica della candidata n. 365, come riportato nel verbale n. 25/A del 19/5/2020 sottoscritto dalla Sottocommissione n. 1 del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA

per la Lombardia;

b) della griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova tecnico-pratica;

c) del verbale n. 25/A della seduta di correzione della Sottocommissione n. 1 del 19/5/2020 nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio complessivo per la seconda prova pari a 19,0;

d) dell'avviso n. prot. MI AOO DRLO R.U. 11457 del 09/06/2020, pubblicato dalla dal USR per la Lombardia, contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale ed il calendario delle sedute della prova orale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto quanto all'istanza cautelare monocratica:

-che non sussistono i presupposti di estrema gravità ed tali da non consentire la dilazione della trattazione alla prima c.c. utile tenuto conto dei tempi di presentazione del ricorso che può essere fin da ora fissata alla c.c. del 28 luglio 2020;

Ritenuto per quanto concerne l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente:

- che appare necessario, ai fini del decidere, di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, indetto con decreto del Direttore generale del

personale della scuola prot. n. 2015 del 20 dicembre 2 2018, per la regione Lombardia;

- che la notificazione debba essere effettuata entro il termine perentorio di sette giorni decorrenti dalla comunicazione del presente decreto, e che il deposito della prova della notifica debba essere effettuato entro i successivi cinque giorni dal momento in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario;

-che, considerato l'elevato numero dei soggetti, da evocare in giudizio, secondo quanto prospettato da parte ricorrente si debba autorizzare, come richiesto, la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., tenendo presente e che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

- che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (d'ora innanzi "Ministero"), nonché in un apposito spazio presso il sito dell'USR per la Lombardia, ove esistente o, in mancanza mediante affissione in un apposito spazio della bacheca presso l'USR stesso, visibile ai candidati posto che tali modalità appaiono soddisfare pienamente l'interesse alla conoscibilità del ricorso da parte degli interessati;

Ritenuto che qualora il ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'Ministero nonché dell'USR della Lombardia ove esistente, o, in mancanza, in apposito spazio della bacheca presso l'USR stesso, di un avviso, redatto da parte ricorrente, dal quale risulti:

a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

b.- il nome del ricorrenti e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;

c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;

d.- l'indicazione che la notifica è rivolta nei confronti dei soggetti ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, presso la regione Lombardia;

e.- l'indicazione del numero del presente decreto, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;

f.- il testo integrale del ricorso;

Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intenda avvalersi della notificazione per pubblici proclami, parte ricorrente dovrà comunicare al Ministero e all'USR della Lombardia la volontà di procedere in tal senso. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Parte ricorrente dovrà altresì trasmettere al ministero e all'USR della Lombardia il suddetto avviso nonché copia del ricorso affinché siano pubblicati nel sito dell'USR della Lombardia, ove esistente, o, in mancanza, in un apposito spazio (bacheca) presso l'USR stesso;

Il Ministero e l'USR sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro i termini perentori sopra indicati decorrenti dalla comunicazione del presente decreto– dovrà avvenire da parte del Ministero in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica” (analogamente dovrà provvedere l'USR della Lombardia).

L'avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web del Ministero fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del

presente giudizio (o del provvedimento che definisce tale fase) e per centoottanta giorni da parte dell'USR della Lombardia.

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dal Ministero in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata (l'attestazione dovrà essere rilasciata dall'Amministrazione entro 3 giorni dalla richiesta di parte).

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere altresì attestata dal Dirigente, o funzionario delegato, dell'USR della Lombardia in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata (l'attestazione dovrà essere rilasciata dall'USR entro 3 giorni dalla richiesta di parte).

La prova delle pubblicazioni dovranno essere depositate dai ricorrenti entro tre giorni antecedenti alla data fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare;

Ritenuto, inoltre, necessario al fine di decidere di acquisire una relazione specifica sui fatti di causa da parte del Presidente della Sottocommissione giudicatrice (che ha provveduto alla correzione), che dovrà essere deposita entro il 21 luglio 2020 all'indirizzo pec tarmi-sez3@ga-cert.it.

P.Q.M.

a) Respinge l'istanza cautelare monocratica e fissa per la trattazione dell'istanza collegiale la c.c. del 28 luglio 2020, ore di rito.

b) Autorizza, ai dell'articolo 41, quarto comma, cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità sopra specificate.

c) dispone il compimento degli adempimenti istruttori, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione, per quanto concerne il deposito della relazione richiesta da parte del Presidente della Sottocommissione giudicatrice;

d) manda alla Segreteria perché provveda alle comunicazioni di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano il giorno 3 luglio 2020.

Il Presidente
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.